

Codice A1414E

D.D. 18 settembre 2026, n. 588

Studio Futura srl: autorizzazione all'installazione e all'uso, in regime esclusivamente privato, di apparecchiatura a risonanza magnetica per uso diagnostico da 1,5 Tesla, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 8 agosto 1994, n. 542, presso il Centro Radiodiagnostico sito in via Battitore n. 31 a Ciriè (TO), in sostituzione dell'apparecchiatura R.M. da 0,25 Tesla autorizzata con DD n. 636 del 5 settembre 2019.



ATTO DD 588/A1414E/2026

DEL 18/09/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1400B - SANITA'

A1414E - Rapporti con erogatori sanitari e socio-sanitari

OGGETTO: Studio Futura srl: autorizzazione all'installazione e all'uso, in regime esclusivamente privato, di apparecchiatura a risonanza magnetica per uso diagnostico da 1,5 Tesla, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 8 agosto 1994, n. 542, presso il Centro Radiodiagnostico sito in via Battitore n. 31 a Ciriè (TO), in sostituzione dell'apparecchiatura R.M. da 0,25 Tesla autorizzata con DD n. 636 del 5 settembre 2019.

Con nota del 7 agosto 2026, acquisita al protocollo regionale n. 19242/A1414E del 10.08.2026, successivamente integrata con documenti acquisiti al protocollo regionale n. 20535/A1414E del 03.09.2026, la dott.ssa Donatella Quarato, nata a (omissis), in qualità di Legale Rappresentante della società "Studio Futura srl" con sede legale in c.so Duca degli Abruzzi n. 5 a Torino (TO), ha depositato l'istanza di autorizzazione all'installazione e all'uso di apparecchiatura a risonanza magnetica per uso diagnostico da ,15 Tesla, ai sensi dell'art. 5 del DPR 8 agosto 1994, n. 542, presso i locali del Centro Radiodiagnostico sito in via Battitore n. 31 a Ciriè (TO), corredata dalla relativa dichiarazione di conformità agli "standard" previsti dal D.M. 2 agosto 1991 e del D.P.R. 8 agosto 1994, n. 542, ora contenuti nel DM 14 gennaio 2021.

Il progetto di ammodernamento tecnologico in istanza prevede l'installazione dell'apparecchiatura a risonanza magnetica ad uso diagnostico, prodotta da "Siemens Healthcare GMBH" modello "Magnetom Flow.ACE" con magnete superconduttore da 1,5 Tesla (identificativo BD/RDM: 2961260 – CND: Z11050104) in sostituzione dell'apparecchiatura R.M. modello "S-Scan eXP" prodotto dalla ditta "Esaote S.p.A." con magnete permanente con intensità di campo limitato da 0,25 Tesla, precedentemente autorizzato con DD n. 636 del 5 settembre 2019.

Preso atto che,

sono stati individuati il medico responsabile della struttura sanitaria in cui si intende installare l'apparecchiatura: dott.ssa Sara Garberoglio – Qualifica: Medico Chirurgo Specialista in Radiodiagnostica, il medico responsabile della gestione medica dell'apparecchiatura: dott.ssa Alessandra Surace – Qualifica: Medico Chirurgo Specialista in Radiodiagnostica e l'esperto

responsabile della sicurezza dell'impianto: dott. Danilo Santuari – Qualifica: Dottore in Fisica, specialista in Fisica Sanitaria, iscritto all'Albo Nazionale dei Chimici e Fisici al n. 2294 sezione A;

il Legale Rappresentante della società Studio Futura srl, titolare del Centro Radiologico sito in via Battitore n. 31 a Ciriè (TO) è autorizzato all'esercizio dell'attività specialistica di Diagnostica per Immagini di I livello con atto numero 02/2010 rilasciato dall'Ufficio Ambiente della Città di Ciriè in data 06.10.2020;

sono state definite le procedure previste per l'espletamento della sorveglianza sanitaria sui lavoratori autorizzati all'ingresso nel sito RM ai sensi del DM 14 gennaio 2021.

Visto l'art. 5 del D.P.R. 8 agosto 1994, n. 542, così come modificato dalla Legge 7 agosto 2016, n. 160 – art. 21 bis, in cui si dispone che le apparecchiature R.M. con valore di campo statico di induzione magnetica fino a 4 Tesla sono soggette ad autorizzazione all'installazione da parte della regione o provincia autonoma;

visto il DM 14 gennaio 2021 recante: *“Determinazione degli standard di sicurezza e impiego per le apparecchiature a risonanza magnetica e individuazione di altre tipologie di apparecchiature a risonanza magnetica non soggette ad autorizzazione”* che disciplina gli aspetti relativi alla messa in esercizio dell'apparecchiatura di risonanza magnetica per uso clinico con campo statico di induzione magnetica non superiore a 4 Tesla, finalizzandola all'ottimizzazione degli aspetti di sicurezza;

vista la DGR del 20 dicembre 2019, n. 35-792 di aggiornamento del procedimento di autorizzazione all'installazione e all'uso di apparecchiature a risonanza magnetica non superiore a 4 Tesla per uso diagnostico sul territorio regionale a seguito dell'art. 21 bis della L. 160 del 0.08.2016 e del DM 10.08.2018;

dato atto che con DD n. 397 del 4 maggio 2020 è stato costituito il Gruppo di lavoro tecnico diretto a svolgere attività di istruttoria e di valutazione delle istanze per il rilascio di autorizzazioni all'installazione e all'uso di apparecchiature a risonanza magnetica;

con nota prot. n. 20324/A1414E del 01.09.2026 è stata inoltrata richiesta di parere al Gruppo tecnico ed al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL territorialmente competente che, in seguito all'esame della documentazione prodotta dal Legale Rappresentante dello Studio Futura srl, a mezzo posta elettronica acquisita agli atti in data 01.09.2026, hanno trasmesso il nulla osta all'installazione e all'uso dell'apparecchiatura a risonanza magnetica presso i locali del Centro Radiodiagnostico sito in via Battitore n. 31 a Ciriè (TO) con le prescrizioni previsti nella relazione tecnica dall'Esperto Responsabile dott. Santuari, consistenti nell'installazione di una schermatura magnetica al fine di garantire il contenimento della linea isomagnetica di 0,1 mT entro le aree previste dal progetto, sul tratto di parete verso la scala condominiale, sulla parete verso la zona spogliatoio-preparazione-emergenza, sulla parete verso il marciapiede esterno, sul soffitto del piano sottostante alla sala magnetica.

Considerato che il Centro Radiodiagnostico sito in via Battitore n. 31 a Ciriè (TO) in oggetto risulta essere una struttura che opera esclusivamente in regime privato e che la proposta di sostituzione di apparecchiatura a risonanza magnetica rispetta i vincoli di compatibilità dell'installazione riguardo alla programmazione regionale disposti dalla DGR n. 24-5147 del 28.12.2012 e successiva nota del 4 marzo 2013 prot. n. 6704/DB201.

Ritenuto opportuno, sulla base delle motivazioni sopra esposte, autorizzare ai sensi dell'art. 5 del

D.P.R. 8 agosto 1994, n. 542 il Legale Rappresentante della società "Studio Futura srl" all'installazione e all'uso, in regime esclusivamente privato, dell'apparecchiatura a Risonanza Magnetica ad uso diagnostico prodotta da "Siemens Healthcare GMBH" modello "Magnetom Flow.ACE" con magneti superconduttore da 1,5 Tesla (identificativo BD/RDM: 2961260 – CND: Z11050104) presso i locali del Centro Radiodiagnostico sito in via Battitore n. 31 a Ciriè (TO), in sostituzione dell'apparecchiatura R.M. modello "S-Scan eXP" prodotto dalla ditta "Esaote S.p.A." con magneti permanenti con intensità di campo limitato da 0,25 Tesla, precedentemente autorizzato con DD n. 636 del 5 settembre 2019.

Tutto quanto sopra premesso e considerato, attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.M. Sanità 2 agosto 1991;
- D.M. 14 gennaio 2021;
- D.P.R. 8 agosto 1994, n. 542;
- D.G.R. 20 dicembre 2019, n. 35-792;
- D.G.R. 28 dicembre 2012, n. 24-5147 articoli 17 e 18 della Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

DETERMINA

1. di autorizzare, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 8 agosto 1994, n. 542, il Legale Rappresentante della società "Studio Futura srl" all'installazione e all'uso, in regime esclusivamente privato, dell'apparecchiatura a Risonanza Magnetica ad uso diagnostico prodotta da "Siemens Healthcare GMBH" modello "Magnetom Flow.ACE" con magneti superconduttore da 1,5 Tesla presso i locali del Centro Radiodiagnostico sito in via Battitore n. 31 a Ciriè (TO), in sostituzione dell'apparecchiatura R.M. modello "S-Scan eXP" prodotto dalla ditta "Esaote S.p.A." con magneti permanenti con intensità di campo limitato da 0,25 Tesla, precedentemente autorizzato con DD n. 636 del 5 settembre 2019;

2. di far carico al Legale Rappresentante della società indicata al punto precedente di adempiere alla prescrizioni indicate in premessa al presente atto e di attenersi alle procedure di inizio attività e gestione stabilite nella DGR 20 dicembre 2019, n. 35-792 nonché alle norme e procedure attualmente vigenti per qualsiasi ipotesi di modifica, implementazione, sostituzione di apparecchiatura;

3. di demandare la Commissione di Vigilanza sulle Strutture sanitarie private dell'ASL competente per territorio alla vigilanza e controlli in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 7 del DPR 8 agosto 1994, n. 542.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso ordinario entro il termine di 60 giorni innanzi al T.A.R. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dalla intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione

Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 12 ottobre 2010 n. 22.

Il Funzionario estensore
dott. Antonio TRICARICO

LA DIRIGENTE (A1414E - Rapporti con erogatori sanitari e socio-sanitari)
Firmato digitalmente da Mirella Angaramo